



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERA N. 1197 DEL 05 LUG. 2012

OGGETTO: **Determinazione del budget per l'anno 2012 ai Centri di Dialisi accreditati in applicazione del D.A. n.829 del 9 maggio 2012.**

**AREA TERRITORIALE**

U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base  
e Cure Domiciliari

Proposta N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'Incaricato del procedimento  
G. Maureri

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.  
Assistenza Sanitaria di Base e Cure Domiciliari  
Dott.ssa M. La Malfa

**IL COORDINAMENTO DELL'AREA TERRITORIALE**

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COORDINATORE SANITARIO  
Dott. Antonino Pizzuto Nocilla

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SEFP

Prot. Ricev. U.O. Staff n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemiladodici il giorno 05 LUG. 2012 del mese di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Nicola Renato Baldari nominato con D.P.R.S. n. 329 del 31.08.2009, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lucio Ficarra e dal Direttore Sanitario, Dott. Giovanna Volo e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante \_\_\_\_\_

**VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n. 5/2009;

**VISTA** la Delibera n.1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'atto aziendale approvato in via definitiva con delibera n.2556 del 23/9/2010;

**VISTE** le note con le quali sono stati conferiti gli incarichi provvisori di Coordinatore Amministrativo e Coordinatore Sanitario Area Territoriale;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.825 del 8 maggio 2012 con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali distinti per branca per l'attività specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2012;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.829 del 9 maggio 2012 che dispone le modalità di determinazione dei budget da assegnare ai Centri di Dialisi privati per l'anno 2012;

**VISTO** l'art.1 del citato D.A. n. 829/12 che fissa la metodologia di calcolo per la costruzione del budget da assegnare ai Centri di dialisi accreditati, disponendo di assumere come riferimento il numero delle prestazioni complessivamente rese nell'anno 2011, sia per i cittadini residenti nella Regione Sicilia che per i cittadini residenti in altre regioni (mobilità attiva), valorizzate con le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 2 maggio 2011;

**SPECIFICATO** che le prestazioni sanitarie erogate in favore dei cittadini residenti nella Regione Sicilia saranno remunerate applicando le tariffe di cui al D.A. n.0835/11, decurtate dello sconto previsto dall'art.1, comma 796, lett.o) della legge 27.12.2006, n.296;

**SPECIFICATO**, altresì, che le prestazioni sanitarie erogate in favore dei cittadini residenti in altre Regioni saranno remunerate nella misura del 100% delle tariffe regionali di cui al D.A. n.0835/11, decurtate soltanto del 5% per effetto di quanto disposto dall'art.25 della l.r. n.5/2009, comma 1, lett.f);

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art.4 del citato D.A.825/12, relativamente alle prestazioni di dialisi, eventuali superamenti della spesa 2012 determinata dall'ASP competente per territorio sulla base della spesa consolidata dell'anno precedente, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza che dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completate entro il 31 marzo 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato;

**VISTO** l'esito della negoziazione svoltasi con i rappresentanti legali delle singole strutture accreditate per la branca di Nefrologia;

**RITENUTO** quindi di dover determinare il budget per l'anno 2012 delle singole strutture private accreditate per la branca di "Nefrologia", nel rispetto delle norme richiamate e dell'esito della citata negoziazione;

**VISTO** il prospetto, parte integrante del presente atto, mediante il quale si provvede a determinare per le strutture nominativamente indicate il budget per l'anno 2012, comprensivo delle somme già attribuite e liquidate mensilmente dall'1.01.2012;

**SU CONFORME PROPOSTA** del Responsabile dell'U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base e Cure Domiciliari, il quale con la sua sottoscrizione ne attesta la piena legittimità e la correttezza formale e sostanziale e con la condivisione dei Coordinatori Amministrativo e Sanitario dell'Area Territoriale;

**CON** il parere favore del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate:

**DETERMINARE** ai sensi dei DD.AA. n.825 del 8 maggio 2012 e n.829 del 9 maggio 2012, il budget per l'anno 2012 per le strutture accreditate per la branca di "Nefrologia", come da prospetto allegato

facente parte integrante del presente provvedimento, fatti salvi eventuali successivi interventi modificativi o interpretativi regionali e fatti salvi eventuali effetti economici scaturenti da ulteriori verifiche sanitarie e amministrative;

**PROCEDERE** alla remunerazione delle prestazioni di dialisi eventualmente eccedenti il budget assegnato per l'anno 2012, a consuntivo, sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza;

**RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo onde procedere alla stipula dei contratti con le strutture di Dialisi private accreditate, nel rispetto dei tempi previsti.

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giovanna Volo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.10 Dott. Salvatore L. Ficarra

F.10

F.10 IL DIRETTORE GENERALE  
- Dott. Nicola R. Baldari -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'incaricato  
\_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM/VO RESP. DELLA U.O.S. AA. GG.  
Dott. Carmelo Giarrizzo

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 05 LUG. 2012

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li, 06 LUG. 2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Maria Anzolina

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA

**Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012**

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di Luglio, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con sede in Viale Diaz, 7/9

Sono presenti

la struttura **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.**, codice struttura 403700 con sede in Troina (En), Via P.Togliatti n.20, partita IVA e C.F. 02435810870, in persona del legale rappresentante Lo Cicero Pasquale nato ad Adrano il 18/10/60, C.F. LCCPQL60R18A056D, giusto documento di identità allegato in copia e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett.b) dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

e


l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Enna, Viale Diaz, 7/9 Partita Iva: 01151150867, nel seguito denominata brevemente "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Nicola Baldari, nato a Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51, munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n.329 del 31.08.2009 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima.

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Nefrologia in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.829 del 9/05/2012.

Premesso

- che con Delibera n. 497 del 30.12.2010, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122;
- che con Decreto n.825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, ad eccezione delle prestazioni di radioterapia e nefrologia in considerazione della natura salvavita di tali prestazioni, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale;
- che con Decreto Assessoriale n.825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per il mantenimento costante dei livelli di assistenza dei Centri di dialisi privati accreditati anche per l'anno 2012, ha dato indicazioni sulla determinazione dei relativi budget nonché, al fine, di

*Nicola R. Baldari*  


rendere omogenei i contratti delle Aziende Sanitarie Provinciali siciliane , ha adeguato ai Centri di dialisi lo schema di contratto tipo;

- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1.1.2012 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che l'Azienda con nota prot. n.0012763 del 24/5/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà prefedefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett.f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012.


Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D.A. n.825 del 8 maggio 2012 con il quale vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per la specialistica ambulatoriale privata, ad eccezione delle prestazioni di radioterapia e nefrologia in considerazione della natura salvavita di tali prestazioni, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;
- il D.A. n.829 del 9 maggio 2012 con il quale vengono regolati i rapporti contrattuali dei Centri di dialisi privati accreditati e le Aziende Sanitarie Provinciali;

Considerato e condiviso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma Operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che i budget da assegnare ai Centri di dialisi privati accreditati per l'anno 2012, che includono i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale contraente, dovranno determinarsi, sia per i cittadini siciliani che per i cittadini di altre regioni (mobilità attiva), applicando al numero delle prestazioni complessivamente rese nell'anno 2011 da ciascuna delle strutture accreditate le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011;
- che le prestazioni sanitarie di dialisi erogate ai cittadini siciliani saranno remunerate applicando le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011, decurtate dello sconto previsto ai sensi dell'art.1 comma 796, lett. o) della stessa legge 27 dicembre 2006 n.296 e che tali tariffe sono state determinate sulla base dei costi di produzione, ivi compresi quelli del personale, che sono stati parametrati su specifici CCNL;
- che eventuali superamenti dei budget assegnati ai Centri di dialisi per l'esercizio 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza e previa stipula di appositi accordi integrativi tra l'ASP ed i centri privati operanti sul proprio territorio, alle condizioni e con le modalità di cui al presente contratto;
- che le prestazioni di dialisi rientranti nella branca di "Nefrologia", erogate in favore dei cittadini di altre Regioni cosiddetta "mobilità attiva extra-regionale" saranno remunerate nella misura del 100% delle tariffe regionali di cui al D.A. n.0835/11 del 12.05.2011 decurtate, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett. f), soltanto del 5%. Le prestazioni

Michele R. Sallemi

aggiuntive rispetto al budget assegnato per mobilità attiva saranno riconosciute previa formale disposizione da parte dell'ASP territorialmente competente;

- che restano confermate, ove applicabili, le disposizioni contenute nel D.A. n.825 del 8 maggio 2012 per quanto non espressamente previsto dal D.A. n.829 del 9 maggio 2012;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

Stipulano quanto segue

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2


1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** per l'anno 2012 per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato in **euro 422.508,63**;
2. Il budget determinato al comma 1, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto, è stato determinato applicando al numero delle prestazioni complessivamente rese nell'anno 2011, dalla struttura, le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011;
3. L'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.**, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra-regione è di **euro 7.026,26**, determinato sulla base della metodologia prevista al comma 2. Le prestazioni aggiuntive rispetto al budget assegnato saranno riconosciute previa formale disposizione da parte dell'ASP territorialmente competente che terrà conto degli eventuali futuri accordi di confine. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 5%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni;

#### Art. 3

1. La struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento garantendo l'allineamento della valorizzazione dell'attività riportata dal flusso a quanto fatturato. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

#### Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni erogate ai cittadini siciliani dalla struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** avverrà sulla base delle tariffe regionali vigenti, al netto degli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006.

 Nicola R. Sallemi

2. La struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza, ove possibile, in misura omogenea.

3. Le parti concordano che per le prestazioni di dialisi erogate ai cittadini siciliani, ai sensi del decreto Assessoriale n.829 del 9 maggio 2012 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, eventuali superamenti del budget per l'esercizio 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza e previa stipula di appositi accordi integrativi tra l'ASP e la struttura, alle condizioni e con le modalità di cui al presente contratto.

#### Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

2. I conguagli saranno effettuati in quattro tranche come segue: entro il 15 giugno per le fatture del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le fatture del 2° trimestre, entro il 15 dicembre per le fatture relative al 3°trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. In prima applicazione nell'anno 2012 il primo conguaglio avverrà entro il 15 settembre per le fatture del periodo gennaio-giugno 2012.

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione dei conguagli di cui al precedente comma 2 è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

4. La struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** si obbliga a comunicare all'Azienda, per gli atti consequenziali di quest'ultima, l'approssimarsi dell'esaurimento del budget assegnato quando le prestazioni avranno raggiunto in termini di valorizzazione il 95% del medesimo.


#### Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP per la necessaria accettazione.

#### Art. 7

1. La struttura specialistica **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o

  
Nicola R. Sallemi



eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010.

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990, n.55.

A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre trenta giorni.

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

### Art. 8

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l.** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Legale Rappresentante della struttura

AMMINISTRATORE UNICO  
Pasquale

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
Dott. Nicola Baldari

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Legale Rappresentante della struttura

AMMINISTRATORE UNICO  
Pasquale

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
Dott. Nicola Baldari

CENTRI DI DIALISI PRIVATI ACCREDITATI

Budget anno 2012



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

STRUTTURE	Budget 2012 residenti nella regione Sicilia	Budget 2012 residenti extra regione	Totale budget
Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l. - Troina	422.508,63	7.026,26	429.534,89
Diaverum Italia s.r.l. - Nissoria	931.798,74	1.920,26	933.719,00
TOTALI	1.354.307,37	8.946,52	1.363.253,89

Il Responsabile U.O.C  
Assistenza Sanitaria di Base  
e Cure Domestici  
Dott.ssa M. La Malfa

CENTRI DI DIALISI PRIVATI ACCREDITATI

Budget anno 2012

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

STRUTTURE	Budget 2012 residenti nella regione Sicilia	Budget 2012 residenti extra regione	Totale budget
Ambulatorio di Emodialisi C.E.R. s.r.l. - Troina	422.508,63	7.026,26	429.534,89
Diaverum Italia s.r.l. - Nissoria	931.798,74	1.920,26	933.719,00
TOTALI	1.354.307,37	8.946,52	1.363.253,89

Il Responsabile U.O.C.  
Assistenza Sanitaria di Base  
e Cure Domiciliari  
Dott.ssa M. La Malfa

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di ENNA

**Contratto di assegnazione del budget per l'anno 2012**

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di Luglio, in Enna presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con sede in Viale Diaz, 7/9

Sono presenti

la struttura **DI AVERUM Italia s.r.l.**, codice struttura 403800, con sede in Nissoria (En), Via Dell'Orto n.1, partita IVA e CF: IT 02243300361, nella persona del delegato Messina Denaro Francesco nato a Castelvetro (TP) il 18/08/1961, giusta delega, allegata, dell'Amministratore Delegato della Diaverum Italia s.r.l. Giampaolo Barone Lumaga, nato a Napoli il 05/02/1960,, giusto documento di identità allegato in copia e domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla documentazione allegata;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett.b) dell'art. 38, comma 1 del D.lgs. 163/2006;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

e

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna con sede in Enna, Viale Diaz, 7/9 Partita Iva: 01151150867, nel seguito denominata brevemente "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Nicola Baldari, nato a Oppido Mamertina (RC) il 04/01/51, munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n.329 del 31.08.2009 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima.

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Nefrologia in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n.829 del 9/05/2012.

Premesso

- che con Delibera n. 497 del 30.12.2010, la Giunta Regionale di Governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122;
- che con Decreto n.825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, ad eccezione delle prestazioni di radioterapia e nefrologia in considerazione della natura salvavita di tali prestazioni, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale;
- che con Decreto Assessoriale n.825 del 8/5/2012 l'Assessore della Salute della Regione Siciliana per il mantenimento costante dei livelli di assistenza dei Centri di dialisi privati accreditati anche

per l'anno 2012, ha dato indicazioni sulla determinazione dei relativi budget nonché, al fine di rendere omogenei i contratti delle Aziende Sanitarie Provinciali siciliane, ha adeguato ai Centri di dialisi lo schema di contratto tipo;

- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1.1.2012 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che l'Azienda con nota prot. n.0012763 del 24/5/2012 ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà prefedefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett.f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012.

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D.A. n.825 del 8 maggio 2012 con il quale vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per la specialistica ambulatoriale privata, ad eccezione delle prestazioni di radioterapia e nefrologia in considerazione della natura salvavita di tali prestazioni, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;
- il D.A. n.829 del 9 maggio 2012 con il quale vengono regolati i rapporti contrattuali dei Centri di dialisi privati accreditati e le Aziende Sanitarie Provinciali;

Considerato e condiviso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma Operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che i budget da assegnare ai Centri di dialisi privati accreditati per l'anno 2012, che includono i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale contraente, dovranno determinarsi, sia per i cittadini siciliani che per i cittadini di altre regioni (mobilità attiva), applicando al numero delle prestazioni complessivamente rese nell'anno 2011 da ciascuna delle strutture accreditate le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011;
- che le prestazioni sanitarie di dialisi erogate ai cittadini siciliani saranno remunerate applicando le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011, decurtate dello sconto previsto ai sensi dell'art.1 comma 796, lett. o) della stessa legge 27 dicembre 2006 n.296 e che tali tariffe sono state determinate sulla base dei costi di produzione, ivi compresi quelli del personale, che sono stati parametrati su specifici CCNL;
- che eventuali superamenti dei budget assegnati ai Centri di dialisi per l'esercizio 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza e previa stipula di appositi accordi integrativi tra l'ASP ed i centri privati operanti sul proprio territorio, alle condizioni e con le modalità di cui al presente contratto;
- che le prestazioni di dialisi rientranti nella branca di "Nefrologia", erogate in favore dei cittadini di altre Regioni cosiddetta "mobilità attiva extra-regionale" saranno remunerate nella misura del 100% delle tariffe regionali di cui al D.A. n.0835/11 del 12.05.2011 decurtate, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett. f), soltanto del 5%. Le prestazioni

aggiuntive rispetto al budget assegnato per mobilità attiva saranno riconosciute previa formale disposizione da parte dell'ASP territorialmente competente;

- che restano confermate, ove applicabili, le disposizioni contenute nel D.A. n.825 del 8 maggio 2012 per quanto non espressamente previsto dal D.A. n.829 del 9 maggio 2012;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;

Stipulano quanto segue

#### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** per l'anno 2012 per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato in **euro 931.798,74**;
2. Il budget determinato al comma 1, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto, è stato determinato applicando al numero delle prestazioni complessivamente rese nell'anno 2011, dalla struttura, le tariffe di cui al D.A. n.0835/11 del 12 maggio 2011;
3. l'ammontare del budget attribuito alla struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.**, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra-regione è di **euro 1.920,26**, determinato sulla base della metodologia prevista al comma 2. Le prestazioni aggiuntive rispetto al budget assegnato saranno riconosciute previa formale disposizione da parte dell'ASP territorialmente competente che terrà conto degli eventuali futuri accordi di confine. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 5%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni;

#### Art. 3

1. La struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento garantendo l'allineamento della valorizzazione dell'attività riportata dal flusso a quanto fatturato. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

#### Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni erogate ai cittadini siciliani dalla struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** avverrà sulla base delle tariffe regionali vigenti, al netto degli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006.

2. La struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza, ove possibile, in misura omogenea.

3. Le parti concordano che per le prestazioni di dialisi erogate ai cittadini siciliani, ai sensi del decreto Assessoriale n.829 del 9 maggio 2012 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, eventuali superamenti del budget per l'esercizio 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico-epidemiologico e di appropriatezza e previa stipula di appositi accordi integrativi tra l'ASP e la struttura, alle condizioni e con le modalità di cui al presente contratto.

#### Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata **DIAPERUM Italia s..r.l.** mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

2. I conguagli saranno effettuati in quattro tranches come segue: entro il 15 giugno per le fatture del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le fatture del 2° trimestre, entro il 15 dicembre per le fatture relative al 3°trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. In prima applicazione nell'anno 2012 il primo conguaglio avverrà entro il 15 settembre per le fatture del periodo gennaio-giugno 2012.

3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione dei conguagli di cui al precedente comma 2 è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

4. La struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** si obbliga a comunicare all'Azienda, per gli atti consequenziali di quest'ultima, l'approssimarsi dell'esaurimento del budget assegnato quando le prestazioni avranno raggiunto in termini di valorizzazione il 95% del medesimo.

#### Art. 6

1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP per la necessaria accettazione.

#### Art. 7

1. La struttura specialistica **DIAPERUM Italia s..r.l.** avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010.

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990,n.55.

A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre trenta giorni.


La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

### Art. 8

1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata **DI AVERUM Italia s..r.l.** con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di Enna con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della struttura




Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
Dott. Nicola Baldari



Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvati dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della struttura



Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
Dott. Nicola Baldari

